



20059/21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - L

4 LUG. 2021

Oggetto

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ADRIANA DORONZO - Presidente -
- Dott. MARGHERITA MARIA LEONE - Consigliere -
- Dott. CARLA PONTERIO - Consigliere -
- Dott. GABRIELLA MARCHESE - Rel. Consigliere -
- Dott. ALFONSINA DE FELICE - Consigliere -

SANZIONI
DISCIPLINARI
PUBBLICO
IMPIEGO

Ud. 10/03/2021 - CC

R.G.N. 13084/2019

Ca. 20059
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 13084-2019 proposto da:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA
80185250588, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende ope legis;

- *ricorrente* -

contro

COPPOLI FRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell'avvocato ENRICO
LUBERTO, rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSIO
ARIOTTO;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 145/2018 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 22/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA MARCHESE.

RITENUTO CHE:

la Corte d'Appello di Perugia ha respinto l'appello del MIUR, confermando la decisione di primo grado che aveva «annullato» la sanzione disciplinare della sospensione dall'insegnamento per dieci giorni applicata a Franco Coppoli, perché emessa da organo incompetente (dal dirigente scolastico e non dall'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari);

la Corte territoriale ha ritenuto, infatti, che la competenza del dirigente scolastico dovesse individuarsi in relazione alla sanzione edittale astrattamente irrogabile, sulla base della disciplina sanzionatoria normativamente prevista, e non, invece, stabilirsi sulla base di una valutazione *ex ante*, rimessa al responsabile della struttura, della gravità della violazione contestata e della sanzione in concreto irrogabile tra il minimo ed il massimo previsti;

per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il MIUR prospettando un motivo di ricorso, cui ha opposto difese il dipendente, con controricorso.

la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO CHE:

con l'unico motivo di ricorso -ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- il MIUR ha dedotto la violazione e/o la falsa applicazione del D.Lgs. nr. 165 del 2001, art. 55-*bis*, nonché del D.Lgs. nr. 297 del 1994, artt. 492,494,495 e 498;

secondo il Ministero ricorrente, sussisterebbe, alla stregua della disciplina di riferimento, la competenza del dirigente scolastico a promuovere e a concludere il procedimento disciplinare in oggetto, venendo in rilievo l'entità della sanzione applicata in concreto, in rapporto alla gravità dell'infrazione; nello specifico, la sanzione della sospensione irrogata è stata inferiore a «più di dieci giorni»;

il motivo è infondato;

la questione qui controversa è stata affrontata e decisa da Cass. nr. 28111 del 2019 con l'affermazione del seguente principio di diritto: «In tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, al fine di stabilire la competenza dell'organo deputato a iniziare, svolgere e concludere il procedimento, occorre avere riguardo al massimo della sanzione disciplinare come stabilita in astratto, in relazione alla fattispecie legale, normativa o contrattuale che viene in rilievo, essendo necessario, in base ai principi di legalità e del giusto procedimento, che la competenza sia determinata in modo certo, anteriore al caso concreto ed oggettivo, prescindendo dal singolo procedimento disciplinare»;

al principio esposto ed alle argomentazioni che lo sorreggono, condivise dal Collegio, occorre assicurare continuità in questa sede;

diversamente opinando, l'individuazione dell'organo competente -da cui dipende anche la determinazione delle regole procedurali applicabili- avverrebbe sulla base di un dato meramente ipotetico, che potrebbe anche essere smentito all'esito del procedimento medesimo;

il caso di specie riguarda il personale docente ed educativo della scuola;

per tale categoria, a norma degli art. 492, comma 2, lett. b) e 494, comma 1, lett. a), b) e c), è prevista la fattispecie legale della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio nella misura minima «fino a un mese»;

pertanto, ai sensi dell'art. 55-bis, comma 1, primo e secondo periodo, applicabile *ratione temporis* nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 75 del 2017, non trattandosi di

«infrazioni di minore gravità», per le quali cioè è prevista «l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni», sussiste la competenza dell'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) e non quella del dirigente scolastico;

sulla base delle svolte argomentazioni il ricorso va dunque rigettato;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;

non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-*quater* per essere soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato (*ex plurimis*, Cass. nr. 1778 del 2016).


P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre Euro 200,00, per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 10 marzo 2021.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Adriana Doronzo



oggi, il 4 LUG. 2021

In Comparsa a
Giuseppina Ricci

